



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- PETRUCCI ALDO Presidenté e Relatore
- MARZANO SERGIO Giudice
- ROCHIRA ROBERTO ANTONIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5/14
depositato il 03/01/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROV. 374/2008 - PROT. 374/2008 - PROT. 374/2008
contro: COMUNE DI TORRICELLA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA



IL SEGRETARIO
(Mag. Claudio RICCIUTI)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 5/14

UDIENZA DEL

10/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

990

PRONUNCIATA IL:

10 NOV. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 MAR. 2015

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 03.01.2014 la sig.ra [REDACTED] ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 374/2008 per I.C.I. 2008 emesso dal Comune di Torricella nei suoi confronti.

Essa ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della pretesa tributaria ed ha dedotto che il Comune non aveva tenuto conto che due immobili, oggetto di gravame tributario, erano stati concessi in uso gratuito ai suoi due figli [REDACTED] e [REDACTED] e che essa aveva espressamente richiesto al Comune di Torricella l'applicazione del beneficio, essendo la condizione giuridica dell'abitazione concessa in uso gratuito ad un familiare parificata all'abitazione principale: *(sul punto v. anche Corte di Cassazione, sent. n. 25902 del 29.10.2008)*.

Non si è costituito in giudizio il Comune suddetto.

La Commissione rileva che il Regolamento Comunale per l'I.C.I. prevede che *(art.7 n.5) "sono equiparate alle abitazioni principali con conseguente diritto alla detrazione prevista per l'abitazione principale...c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 1° grado (da genitore a figlio/a) che ivi risiedano con un proprio nucleo familiare..."*.

La ricorrente ha prodotto certificati di residenza cronologici/storici e dichiarazioni sostitutive di notorietà, peraltro già prodotte nell'istanza presentata al Comune.

La prova documentale fornita impone l'accoglimento del ricorso. Segue la condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze di lite, complessivamente liquidate in euro 1.500,00 in favore del difensore della ricorrente, dr. Vito Montanaro.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti del Comune di Torricella e condanna detto Comune al pagamento delle spese e competenze di lite, complessivamente liquidate in euro 1.500,00 in favore della ricorrente e per essa in favore del suo difensore dr. Vito Montanaro.

Taranto, 10 novembre 2014

Il Presidente estensore

